

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 153 ed entrato in vigore a decorrere dal 18 luglio 2012;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo dell'Università degli Studi del Sannio emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n. 158 ed entrato in vigore a decorrere dal 13 febbraio 2013;

VISTO, in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera b) del richiamato Statuto dell'Università degli Studi del Sannio, in cui è disposto che il Consiglio di Dipartimento è composto, tra l'altro, da una rappresentanza elettiva del Personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento, " ... pari al sei per cento dei professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono e comunque non inferiore a quattro unità";

VISTO, in particolare, l'articolo 47 del richiamato Regolamento Generale di Ateneo "Composizione del Consiglio di Dipartimento" con il quale si dispone che:

"Alle procedure elettorali per la designazione dei rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento si applicano le seguenti disposizioni:

- a) l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, assegnato al Dipartimento;
- b) l'elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, sia con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che con rapporto di lavoro a tempo determinato, assegnato al Dipartimento, con esclusione del Segretario Amministrativo;
- c) è possibile esprimere una sola preferenza";

VISTA la nota prot. n. 3537 del 21 marzo 2013, con la quale il Magnifico Rettore, in occasione delle elezioni dei Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo in seno ai Consigli di Dipartimento, per lo scorcio del triennio accademico 2012/2015, mancando nel Regolamento Generale di Ateneo una disciplina specifica dello svolgimento delle predette elezioni, fornisce alcune indicazioni operative, segnatamente che:

- il decreto di indizione delle elezioni "... che definisce la data e le modalità di svolgimento delle votazioni, deve essere affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sia sul Sito web di Dipartimento che sul Sito web di Ateneo";
- "... le votazioni non possono essere svolte prima di trenta giorni dalla data della loro indizione";
- "... gli elenchi degli elettori sono resi noti mediante affissione all'Albo del Dipartimento e pubblicato sia sul Sito web di Dipartimento o, in sua mancanza, sul Sito web di Ateneo";
- "... le candidature devono essere presentate mediante utilizzo di apposito modulo predisposto dalla competente struttura amministrativa del Dipartimento entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per le votazioni";



- il Seggio elettorale è costituito con apposito Decreto, “ ... emanato almeno sette giorni prima dello svolgimento delle elezioni, da:
 - un professore di prima fascia con funzioni di Presidente;
 - un professore di seconda fascia;
 - un ricercatore;
 - il Segretario Amministrativo del Dipartimento con funzioni di Verbalizzante”;
- “... le operazioni di voto devono essere svolte, nel giorno fissata dal Decreto di indizione, dalle ore 9,00 alle ore 18,00. All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni, saranno ammessi a votare solo gli elettori presenti in quel momento nel locale ove è ubicato il Seggio Elettorale.”;
- “... il voto è individuale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.”;
- “... i risultati delle votazioni sono affissi all’Albo del Dipartimento e pubblicati sul Sito web di Ateneo, a cura della competente struttura amministrativa del Dipartimento, entro i tre giorni successivi alla loro ricezione.”;
- “... entro i tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati delle votazioni”, gli interessati possono proporre ricorso al Direttore del Dipartimento;
- il Direttore del Dipartimento decide sui ricorsi “... in via definitiva entro il termine di scadenza di cinque giorni dalla loro ricezione, sentito il ricorrente e qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale;
- decorsi i termini il Direttore, con proprio Decreto, “... approva con decreto i risultati delle votazioni, proclama eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale e procede alla nomina.”.
- **RAVVISATA** la necessità di provvedere alla indizione delle elezioni dei Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, per il triennio 2019/2022;

DECRETA

ART. 1 - Sono indette le elezioni dei Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio del Dipartimento di Ingegneria, per il triennio 2019/2022.

In applicazione dell’art. 14, comma 1, lettera b) dello *Statuto dell’Università degli Studi del Sannio*, il numero dei Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo viene determinato in quattro unità, pari al sei per cento dei professori e dei ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono (n. 13 Ordinari, n. 34 Associati e n. 12 Ricercatori a tempo indeterminato, per complessivi 59).

ART. 2 - Le votazioni si terranno il giorno 18 luglio 2019, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.

Il Seggio Elettorale è ubicato presso la Sala Riunioni sita al primo piano della sede dipartimentale di Palazzo ex INPS.

All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni saranno ammessi a votare solo gli elettori presenti in quel momento presso la sede del Seggio.

ART. 3 - Il voto è individuale e segreto e può essere espressa una sola preferenza.

ART. 4 - Ai sensi dell'articolo 47, del *Regolamento Generale di Ateneo*, l'elettorato attivo spetta a tutto il Personale tecnico e amministrativo in servizio di ruolo, assegnato al Dipartimento.

L'elettorato passivo spetta a tutto il Personale tecnico e amministrativo in servizio di ruolo, assegnato Dipartimento, con esclusione del Segretario Amministrativo.

ART. 5 - **Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, entro il termine di scadenza delle ore 12:00 del giorno 3 luglio 2019.**

I candidati utilizzeranno al fine della presentazione della candidatura apposito modulo predisposto dalla Segreteria amministrativa del Dipartimento ed allegato al presente Decreto (ALLEGATO 1).

ART. 6 - Il Seggio Elettorale sarà nominato con Decreto del Direttore del Dipartimento da emanarsi almeno sette giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni.

Il Seggio Elettorale è costituito da un Professore di prima fascia, con funzioni di Presidente, da un Professore di seconda fascia, da un Ricercatore e dal Segretario Amministrativo del Dipartimento con funzioni di Segretario verbalizzante.

ART. 7 - I risultati delle votazioni sono affissi all'Albo del Dipartimento e pubblicati sul Sito web di Ateneo, a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, entro i tre giorni successivi alla loro ricezione.

ART. 8 - Gli interessati possono proporre ricorso al Direttore del Dipartimento, entro i tre giorni successivi alla pubblicazione dei risultati della votazione.

Il Direttore del Dipartimento decide sui ricorsi, in via definitiva, entro il termine di scadenza di cinque giorni dalla ricezione, sentito il ricorrente e, qualora lo ritenga necessario, il Presidente del Seggio Elettorale.

Decorso il predetto termine, il Direttore del Dipartimento approva, con Decreto, i risultati delle votazioni, proclama eletti i candidati che risultano vincitori della competizione elettorale e procede alla nomina.

La graduatoria dei candidati eletti resta valida fino alla data in cui vengono emanati i Decreti di indizione delle successive elezioni per il rinnovo della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo in seno al Consiglio.

ART. 9 - I Rappresentanti del Personale tecnico e amministrativo decadono dal mandato nel caso in cui risultino assenti ingiustificati in tre sedute consecutive del Consiglio di Dipartimento, ovvero nel caso in cui non abbiano, comunque, partecipato, in un anno accademico, alla maggioranza delle sedute del Consiglio.

ART. 10 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si applicano, ove compatibili, le norme che disciplinano la designazione delle rappresentanze del Personale tecnico e amministrativo negli organi collegiali, contenute nel titolo VII del *Regolamento Generale di Ateneo* e quelle che disciplinano l'organizzazione dei Dipartimenti, contenute nell'articolo 47 del medesimo *Regolamento Generale*.

ART. 11 – Il presente Decreto è affisso all'Albo del Dipartimento e pubblicato sul Sito web di Ateneo.

Benevento, 10 giugno 2019



IL DIRETTORE
Prof. Umberto Villano